

Controversie in materia di assistenza e previdenza - Cartella esattoriale - Opposizione all'iscrizione a ruolo - Omessa notifica del ricorso all'INPS entro il termine ex art. 415 c.p.c. - Omessa notifica a Società di cartolarizzazione dei crediti INPS - Improcedibilità ricorso.

Tribunale di Brescia - 31.07.2009 n. 723 - Dott. Alessio - C.E.B. (Avv.ti A. e E. Baldassarre) - INPS (Avv. Tagliente) - SCCI S.p.a- Equitalia Esatri S.p.a..

Il mancato rispetto dei termini di comparizione per la notifica all'INPS del ricorso in opposizione a cartella di pagamento, unito all'inesistenza della notifica di ricorso e decreto di fissazione udienza al litisconsorte necessario S.C.C.I. S.p.a., determina l'improcedibilità del ricorso.

FATTO e DIRITTO

Con la domanda il ricorrente chiede che sia posta nel nulla l'iscrizione a ruolo nei suoi confronti a seguito di notificazione in data 24 gennaio 2008 della cartella esattoriale n. 022 2007 00328689 34 000, in ragione del credito - pari ad €. 6.404,71 - vantato dall'INPS, a titolo di omesso versamento dei contributi (gestione commercianti) per il periodo 2000 - 2006.

Il ricorso è improcedibile.

Il ricorrente non risulta avere notificato nel termine di legge il ricorso all'INPS, mentre non risulta documentata la notificazione alla S.C.C.I., oltre che ad Equitalia Esatri: risulta, infatti, che l'udienza di discussione è stata fissata per il giorno 1° ottobre 2008 mentre l'unica notificazione formalmente perfezionatasi è quella in capo all'Istituto, in data 26 settembre 2008, comunque successivamente al termine dei trenta giorni anteriori all'udienza. In difetto di notificazione alla S.C.C.I., cessionaria del credito e litisconsorte necessario, pertanto, deve ritenersi non costituito il contraddittorio.

Ne consegue, in ragione della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di uno dei convenuti, la sanzione di improcedibilità del ricorso (in tal termine enucleando in motivazione principio di portata generale, valevole per il rito del lavoro, Cass. civ. Sez. U., Sentenza n. 20604(1) del 30 luglio 2008). Al riguardo si osserva che la sanzione processuale trova applicazione in tutti i casi

in cui l'instaurazione del contraddittorio non si verifichi sia per difettosa costituzione del rapporto processuale, seppure in capo ad alcuni dei soggetti evocati in giudizio, sia nel caso in cui sia ravvisata la necessità o l'opportunità di integrazione del contraddittorio, come si sarebbe verificato, in ogni caso, nella vicenda che era posta all'esame del giudicante, qualora non fosse stata originariamente svolta la domanda anche nei confronti del cessionario del credito.

L'esito del giudizio determina automaticamente il venire meno dell'effetto sospensivo dell'esecutorietà del ruolo.

Le spese processuali, in ragione dell'aspetto strettamente procedurale e della novità giurisprudenziale, scaturite dal componimento di precedente contrasto giurisprudenziale, vanno compensate.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 2009, p. 94